

	<b>COMUNE DI FRATTAMINORE</b>	<b>Rep. n.</b>
	<b>(Provincia di Napoli)</b>	
	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>	
	<b>CONTRATTO DI APPALTO</b>	
	<b>OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI</b>	
	<b>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA, CODICE</b>	
	<b>CER 200108, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA</b>	
	<b>DIFFERENZIATA,</b>	
	L'anno duemiladiciotto il giorno del mese di avanti a me,	
	, segretario generale del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma	
	pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 del	
	D. Lgs. 267 del 18.8.2000, si sono personalmente costituiti i sigg.ri:	
	1.	nato a il , responsabile
	del servizio ecologia, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale,	
	il quale agisce nel presente atto ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267 del	
	18.8.2000, come da Decreto sindacale n. del , in nome,	
	per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Frattaminore; <b>P.I.:</b>	
	<b>01251551212; =====</b>	
	2.	, nato a il in qualità di legale
	rappresentante della ditta con sede legale in alla via	
	e sede amministrativa ed operativa in alla 31 -	
	<b>C.F. e P.I.</b>	
	I componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io segretario	
	generale rogante sono certo, senza la presenza dei testi avendovi le parti	
	esplicitamente rinunciato, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale	
	<i>Pagina 1 di 18 del contratto rep. n del</i>	

	premettono:	
	CHE con determinazione del responsabile del servizio ecologia N. 00 del	
	00.00.2018 n. 000 RG, veniva approvato il capitolato speciale d'appalto	
	relativo all'affidamento del servizio di conferimento della frazione	
	organica, codice cer 200108, proveniente dalla raccolta differenziata per la	
	durata di anni due, prevedendo una spesa complessiva a base d'asta di €	
	619.400,00, oltre iva al 10%;	
	CHE con la stessa determinazione 00/0000, adottata ai sensi dell'art. 192	
	del D.lgs 267/2000 e dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e smi recante	
	"Codice dei Contratti Pubblici", nel prosieguo indicato con la sola	
	locuzione "Codice", si stabiliva di fare ricorso, per l'individuazione del	
	contraente, alla procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del	
	minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del Codice e si	
	stabiliva di trasmettere gli atti alla Centrale Unica di Committenza -	
	comune capofila Frattamaggiore - per i successivi adempimenti relativi	
	all'espletamento della procedura di gara, secondo quanto previsto nella	
	Convenzione sottoscritta in data 24.11.2016;	
	CHE, esperite le procedure di gara , con determinazione n. 00 dell'	
	00.00.2018 RG n. 000, assunta dal Responsabile della CUC , si	
	approvava il verbale di gara in data 00.00.0000 dal quale risulta la	
	proposta di aggiudicazione a favore della ditta che ha	
	offerto il prezzo di € con un ribasso del %;	
	CHE con determinazione n. 00.000 del 00.000.2018 assunta dal	
	Responsabile del servizio ecologia veniva approvata la proposta di	
	aggiudicazione e disposto l'affidamento del servizio a favore della ditta	
	<i>Pagina 2 di 18 del contratto rep. n del</i>	



0000000000 a partire dal \_\_\_\_\_ si prescinde dalla richiesta delle informazioni antimafia;

***TUTTO CIO' PREMESSO***

le parti, come innanzi rappresentate,

***convengono e stipulano quanto segue:***

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

**ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Comune di Frattaminore come sopra rappresentato, affida alla ditta \_\_\_\_\_, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di conferimento della frazione organica, codice cer 200108, proveniente dalla raccolta differenziata al prezzo di € \_\_\_\_\_ oltre IVA, al netto del ribasso offerto del \_\_\_\_\_ %, per il conferimento di 3.800 ton e nel rispetto del presente contratto, del capitolato speciale di appalto e del bando e disciplinare di gara.

**ART. 2 - CAPITOLATO SPECIALE**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale di appalto approvato con determinazione del Responsabile del servizio ecologia. N. \_\_\_\_\_ del 00.00.2018 n. \_\_\_\_\_ RG, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che, debitamente sottoscritto dai contraenti, forma parte integrante del presente contratto, pur non essendovi materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

**ART. 3 — RESPONSABILITA'/OBBLIGHI DELLA DITTA**

**APPALTATRICE**

La gestione dei servizi oggetto del presente contratto verrà effettuata dall'appaltatore a proprio nome, per conto proprio ed a proprio rischio e per mezzo di personale ed organizzazione propri. L'appaltatore in ogni caso si intenderà espressamente obbligato a rendere comunque sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, che potesse comunque e da chiunque derivare, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto, sollevando con ciò l'Amministrazione comunale da ogni e qualsivoglia azione, sia in via giudiziale che extragiudiziale.

L'appaltatore si obbliga ad organizzare il servizio di ricezione del materiale nella completa osservanza della normativa vigente in materia, mediante pesatura dei conferimenti che dovrà essere puntualmente riportata nel documento di trasporto previsto dal D.lgs del 3.4.2006 n. 152.

Il conferimento all'impianto, pena la risoluzione del contratto, dovrà essere assicurato tutti i giorni previsti dal calendario di raccolta compreso i festivi, che potrà essere oggetto di periodiche revisioni ed articolazioni differenti o salvo diverse modalità da concordarsi tra le parti

Il Comune potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto dell'aggiudicazione e, comunque, ne rendano impossibile o inopportuna la prosecuzione. In tale ipotesi verrà riconosciuto l'eventuale compenso maturato in rapporto alle effettive prestazioni fornite ed accertate dal responsabile del servizio. La ditta non ha il diritto di mutare le condizioni di accettazione dei rifiuti, imponendo dei nuovi limiti qualitativi

/o quantitativi al conferimento degli stessi, né di modificare il contratto per qualsivoglia motivo.

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale costituente attività di pubblico interesse sottoposto alla normativa dettata dal D. Lgs 152/2006 e D. Lgs 267/2000 e per nessuna ragione potrà essere sospeso.

#### **ART. 4 – CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA**

L'appaltatore deve disporre di impianto e/o piattaforma autorizzata secondo la normativa vigente per il conferimento e per lo stoccaggio, recupero e smaltimento della frazione codice CER 200108.

L'impianto deve essere dotato di autorizzazione regionale e/provinciale in corso di validità, di attrezzature idonee per l'accesso ed il conferimento della frazione tramite automezzi compattatori di qualsiasi dimensione

Come previsto all'art. 4 del capitolato di appalto, la piattaforma dovrà essere localizzata ad una distanza massima di 50 km dal comune di Frattaminore. Qualora la distanza risulti superiore ai 50 km sarà applicata una penale di 25 centesimi per il numero di tonnellate trasportate per il numero di km in eccedenza .

In caso di sopravvenuta difficoltà o impossibilità di usufruire dell'impianto /piattaforma , l'appaltatore si obbliga a comunicare ad horas tale evenienza ed a indicare al comune gli impianti alternativi aventi caratteristiche simili al proprio impianto e dovrà altresì trasmettere la documentazione indicata all'art. 4 comma 5 del capitolato d'oneri . In ogni caso l'utilizzo di una piattaforma alternativa non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per il Comune.

**ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questi richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria per l'importo di €                      mediante polizza fidejussoria n. emessa in data                      dalla                      Agenzia n.                      di                      . La somma garantita è ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice in quanto la ditta affidataria è in possesso di (eventuale) certificazione UNI EN ISO 9001: 2008                      e certificazione EMAS N.                      .

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla dichiarazione fine conferimento.

**ART. 6 – DURATA**

La durata dell'appalto è determinata *per relationem*, in funzione delle quantità di rifiuti ingombranti smaltiti, fino al raggiungimento di complessive 3.800 tonnellate per i rifiuti rientranti nel codice CER 200108.

La durata temporale è stimabile in anni due.

Il comune si riserva la facoltà qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative all'individuazione di un nuovo contraente , di prorogare ai sensi dell'art. 106 del Codice la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante . In ogni caso l'Appaltatore dovrà garantire l'espletamento del servizio fino alla data di assunzione del servizio da parte del subentrante.

**ART. 7 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO**

**DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, la ditta è tenuta ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale; la ditta appaltatrice dichiara di essere in regola rispetto agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12.3.1999, n. 68.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7 della legge 19 Marzo 1990, n. 55 e dell'articolo 9, comma 1 del d.p.c.m. 10 .01. 1991, n. 55.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'incameramento della cauzione

#### **ART. 8 – VALORE DELL'APPALTO E PAGAMENTO DEL**

#### **PREZZO**

Per tutte le prestazioni dovute dalla ditta in esecuzione del presente contratto il Comune di Frattaminore corrisponderà il prezzo complessivo di € + IVA

I pagamenti avverranno secondo le modalità indicate all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto. L'appaltatore entro il decimo giorno di ogni mese, effettuerà il riepilogo delle quantità conferite nel mese di riferimento sulla base delle pesature in ingresso

La liquidazione avverrà entro 30 gg dalla presentazione della fattura, su c/corrente dedicato

### **ART. 9 – SANZIONI PER INADEMPIMENTI**

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, la ditta appaltatrice oltre all'obbligo di adempiere all'infrazione contestata non oltre il giorno successivo utile a quello della contestazione, sarà passibile delle sanzioni pecuniarie indicate all'art. 10 del capitolato speciale d'appalto.

Nel caso l'inadempimento costringa il comune al conferimento della frazione organica presso un altro impianto si applicherà la sanzione di € 3.000,00 per ogni giorno di mancato conferimento, oltre tutti gli ulteriori maggiori oneri sostenuti .

In caso di inadempimento, anche solo parziale, degli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore oltre all'obbligo di ovviare entro il termine stabilito all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, valutata in base alla gravità dell'infrazione e ad insindacabile giudizio dell'amministrazione appaltante.

### **ART. 10– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Ente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti e senza alcun onere di ristoro né risarcimento nei confronti della ditta, nei seguenti casi:

- a) con la costituzione e/o l'entrata in funzione nel contesto provinciale e/o regionale e/o comunale degli Organismi comunque denominati previsti dalla legislazione in vigore;
- b) mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità;

	c) sospensione del servizio superiore alle 48 ore senza giustificato motivo,	
	esclusi i casi di forza maggiore;	
	d) fallimento dell'Appaltatore o dei suoi aventi causa;	
	e) frode nell'esecuzione del servizio;	
	f) emanazione di un provvedimento definitivo nei confronti	
	dell'Appaltatore che dispone l'applicazione di una o più misure di	
	prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1493/1956 (misure di	
	prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la	
	pubblica moralità), ovvero qualora sia intervenuta sentenza di condanna	
	passata in giudicato per frodi nei riguardi della stessa Stazione Appaltante,	
	di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque	
	interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla	
	sicurezza sul lavoro;	
	g) quando la ditta appaltatrice risulti insolvente, anche verso i dipendenti o	
	gli istituti assicurativi, o colpevole di frodi;	
	h) cessione del servizio in subappalto;	
	i) cessione del contratto a terzi;	
	l) quando l'Appaltatore non sia più in possesso, anche parziale, dei	
	requisiti tecnici, morali, professionali ed economici necessari allo	
	svolgimento del servizio;	
	m) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli	
	infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del	
	personale;	
	n) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa	
	vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;	
	<i>Pagina 10 di 18 del contratto rep. n                      del</i>	

o) per abituali negligenze o deficienze nel servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico ambientali sentito il parere di ogni e qualsiasi Organismo competente in materia ambientale;

p) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti l'appalto;

q) non rispondenza del servizio alle specifiche del contratto;

r) per inadempienza alla richiesta scritta di esecuzione del servizio conforme alle disposizioni del presente capitolato entro 5 giorni naturali dalla richiesta;

s) per l'accumularsi di penali per un importo complessivo maggiore del 5% dell'importo contrattuale in un periodo massimo di mesi tre;

u) per mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;

v) qualora ricorra anche una sola delle fattispecie di cui all'art. 108 del Codice.

Per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'Ente agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss del Codice Civile.

### **ART. 11 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

#### **RISOLUZIONE IPSO IURE**

Il presente contratto è sottoposto comunque alla clausola risolutiva di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e smi . Esso si intende risolto *ipso iure* laddove dovessero pervenire a carico dell'Impresa ovvero a carico di suoi rappresentanti informazioni antimafia le cui risultanze

dovessero essere interdittive ex D. Lgs 159/2011 e smi; si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 92 e 94 del D. Lgs. 159 del 6.9.2011; parimenti si procederà alla risoluzione *ipso iure* nel caso in cui dovesse pervenire al Comune comunicazione antimafia interdittiva circa la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'[art. 67](#) del citato D. Lgs. 159/2011 e smi.

#### **ART. 12 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI**

La ditta dovrà assicurare la scelta dei macchinari e delle attrezzature di lavoro, nel rispetto dell'art. 2087 del codice Civile (Tutela delle Condizioni di Lavoro), che dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente. La ditta assume a proprio carico l'onere di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

#### **ART. 13- SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice, la parte dei servizi che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

#### **ART. 14 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI**

#### **FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all' art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e di conseguenza, si obbliga ad accendere presso una banca ovvero presso la società Poste Italiane Spa un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, all'appalto in oggetto. Entro sette giorni dall'accensione, o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione per operazioni finanziarie relative al presente appalto, l'appaltatore è tenuto a fornire alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché , nello stesso termine , ad indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso

Tutti i movimenti finanziari relativi all' appalto devono avvenire secondo quanto stabilito all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente **CIG (Codice Identificativo di gara)**:

L'appaltatore si obbliga ad inserire in ogni contratto che andrà a sottoscrivere con subappaltatori o subcontraenti la clausola con la quale questi ultimi assumono a loro volta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art 3 della legge 136/2010 e s.m.i. ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Napoli

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto

**ART. 15 - CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia eventualmente insorgente per l'applicazione del presente contratto è competente il Foro di Napoli Nord.

E' escluso il lodo arbitrale.

**ART. 16 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE**

Tutte le spese relative al presente contratto, ad esso inerenti e conseguenti (per scritturazione, rogito, registrazione e bollo) sono a carico dell'appaltatore. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche per l'importo di € 45,00.

Ai fini fiscali si dichiara in € 00000000000 oltre IVA il valore del presente contratto e se ne richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

**ART. 17 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E**

**REGOLAMENTARI**

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel capitolato speciale di appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Codice, nel Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per le parti ancora in vigore nonché Linee Guida emanate dall'ANAC;

**ART. 18 - DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL**

**PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

Il presente contratto, come tutta la procedura di gara, è sottoposto alle disposizioni del protocollo di legalità sottoscritto da questa Amministrazione con la Prefettura di Napoli Ufficio territoriale di Governo

il 16/12/2008, per cui l'impresa appaltatrice espressamente accetta e si obbliga a rispettare tutte le condizioni e clausole in esso contenuto, come di seguito riportate, che vengono confermate con la sottoscrizione del presente contratto,

**Clausola n. 1**

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it> e che qui si intendono integralmente riportate e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Clausola n. 2**

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**Clausola n. 3**

L'impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire nell'immediato da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

**Clausola n. 4**

L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

**Clausola n. 5**

L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**Clausola n. 6**

L'impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

#### **ART. 19 – RIMBORSO SPESE PER LA PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso nella GURI e sugli organi di stampa entro 60 giorni dalla pubblicazione. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.

In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di detrarre dal primo pagamento da corrispondere all'appaltatore, l'importo delle spese di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale in alternativa la Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell'importo stesso.

#### **ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il committente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e **del GDPR (Regolamento UE 2016/679)** informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiestone io sottoscritto segretario generale ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su diciotto pagine a video, dandone chiara lettura alle parti costituite, le quali da me interpellate, l'hanno riconosciuto conforme alla loro volontà per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza secondo le modalità di seguito specificate:

1) La ditta \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante mediante l'apposizione di firma digitale ai sensi dell'ar. 24 del D. Lgs 7.3.2005 n. 82, rilasciata da \_\_\_\_\_ la cui validità è stata da me accertata.

2) “ \_\_\_\_\_ Responsabile del servizio ecologia-ambiente” mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'ar. 24 del D. Lgs 07.03.2005 n. 82, rilasciata da \_\_\_\_\_, la cui validità è stata da me accertata.

**L'Impresa – \_\_\_\_\_ ( firmato digitalmente )**

**Comune di Frattaminore - Il Responsabile del servizio: \_\_\_\_\_ ( firmato digitalmente )**

**Il segretario generale \_\_\_\_\_ ( firmato digitalmente)**